Studio BBM Associati

DMZ AGGIORNA N. 135 DEL 15/07/2021

N. 135 | 12 Luglio 2021 | Paghe e lavoro

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

REQUISITI E

COME ACCEDERE AL BENEFICIO

(PRIMA PARTE)

Il beneficio spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare (**ANF**).

Pertanto l'Assegno temporaneo potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e a quelli in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l'Assegno temporaneo dovrà essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età (il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda, salvo in caso di affido condiviso del minore);
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (qualora il lavoratore con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine percepisca l'ANF, non potrà accedere all'Assegno temporaneo a causa dell'incompatibilità

delle due misure);

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 50.000.

Nel DMZ Aggiorna di domani analizzeremo l’importo dell’assegno e le modalità di presentazione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/dmz-aggiorna-n-135-del-15-07-2021/